



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 118 R.G.
N. 14/19 SENT
N. // REP
N. 623/19 CRON

Ufficio del giudice di Pace di Mascalucia

Il Giudice di Pace Giuseppe Dibilio ha emesso la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n. 118 R.G. promossa da:

_____ , nato a Catania il _____ , residente in _____ via _____
n. 24, c.f. _____ dom.to in Catania, via E.De Amicis, n.74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiaramonte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente

Contro

- Comune di San Giovanni La Punta, in persona del Sindaco p.t., dom.to presso la casa comunale, Piazza Europa, elett.te dom.to in Catania, via Alois n.54/A presso lo studio dell'Avv. Chiara Mazzeo, opposto

Conclusioni delle parti : Le parti concludono richiamandosi ai propri atti di causa.

Motivi della decisione in fatto ed in diritto ex art.132. comma 4° c.p.c.

Il ricorso è accolto.

Per la Cassazione (decisione n. 7066 del 12.9.2017), i 90 giorni possono non valere se è difficile individuare il proprietario dell'auto, per esempio in situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, come tardiva trascrizione, trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza.

GIUDICE DI PACE
Dott. Giuseppe DIBILIO

Ma il termine superiore ai 90 giorni non è invocabile se “la difficoltà è connessa all'attività dell'amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l'effettività dell'azione dell'amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore” (v. ordinanza numero 7066 del 21 marzo 2018 della Corte di Cassazione); insomma, se il Comune è in ritardo nell'organizzazione e gestione delle multe, questo non deve andare a detrimento dei diritti degli automobilisti.

Nel caso in esame, l'Amministrazione non ha dato alcuna prova del fatto che il ritardo della notifica del verbale, oltre i 90 giorni, sia da imputare a responsabilità del trasgressore.

Per quanto sopra, Il provvedimento impugnato è nullo

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n. ...
notificato in data 10 settembre 2018 dai VV.UU. del Comune di S. Giovanni La Punta.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €
oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe Chiaramonte.

Mascalucia 7.1.2019

Depositato in Cancelleria
28 MAR 2019
IL CANCELLIERE

GIUDICE GIAC
Dot. GIUSEPPE
GIUDICE DI PACE
Dot. Giuseppe DIBILIO